

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1346

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

E DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali

Presentato il 27 febbraio 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1983) rispondeva alla esigenza di aumentare il gettito dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni prodotti petroliferi nell'ambito

della più ampia manovra che ha avuto il suo avvio con l'approvazione da parte del Parlamento della legge finanziaria per l'anno 1984.

La scadenza del termine costituzionale per la conversione in legge del citato decreto impone ora (atteso il carattere non

rinunciabile della predetta esigenza) la riproposizione delle disposizioni in esso contenute, tenendo conto di quanto è emerso a seguito del dibattito parlamentare.

Gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine, che vengono riproposti, sono previsti nell'articolo 1 e riguardano in particolare:

la benzina per la quale gli oneri fiscali aumentano di lire 105 a litro, di cui lire 87,50 per imposta di fabbricazione e lire 17,50 per IVA dovuta sull'aumento del prezzo di vendita che resta così fissato in lire 1.300 al litro;

i prodotti petroliferi assoggettati alla medesima imposizione fiscale della benzina (benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e petrolio diverso dal lampante) la cui aliquota viene aumentata nella stessa misura della benzina;

l'aliquota agevolata prevista per la benzina acquistata dai turisti stranieri (è da ricordare che il trattamento agevolato è stato di recente prorogato al 31 dicembre 1984) che viene aumentata in misura tale da portare il prezzo di vendita dei buoni benzina da lire 1.050 a lire 1.100 al litro;

l'aliquota agevolata prevista per il prodotto denominato *Jet Fuel JP/4* destinato all'Amministrazione della difesa che viene aumentata in misura corrispondente all'aumento stabilito per la benzina in modo da mantenere invariata la proporzione sempre esistita tra la imposizione normale e quella ridotta (un decimo) prevista per questo prodotto;

il petrolio lampante per uso di illuminazione e di riscaldamento, la cui aliquota aumenta da lire 8.160 a lire 9.177 per ettolitro;

gli oli da gas (o gasolio) da usare come combustibili sia nell'autotrazione sia nel riscaldamento, la cui aliquota viene aumentata da lire 9.722 a lire 10.765 per ettolitro. Ne deriva che il prezzo di vendita di tale prodotto resta fissato nell'attuale misura di lire 634 al litro, comprensiva del predetto aggravio.

In relazione all'aumento stabilito per il gasolio vengono pure aumentate le aliquote di imposta per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi rispettivamente da lire 3.059 a lire 3.298, da lire 3.478 a lire 3.937 e da lire 9.742 a lire 12.252, per quintale, trattandosi di prodotti nella cui composizione entra il gasolio; pertanto occorre mantenere in equilibrio la relativa tassazione.

Anche le aliquote dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e dell'imposta erariale sul metano destinato a questo stesso uso vengono aumentate; l'aumento è disposto in misura proporzionale a quello previsto per la benzina, trattandosi di carburanti il cui prezzo di vendita deve conservare (per il carattere alternativo del loro impiego) i rapporti attuali con quello della benzina. Questo indirizzo (cioè di disporre aumenti in misura tale da non alterare le proporzioni esistenti tra i prezzi di vendita di carburanti alternativi) è stato costantemente seguito in ogni provvedimento che abbia disposto variazioni dell'imposta di fabbricazione e relativa sovrimposta di confine e dell'imposta erariale di consumo. Il diverso obiettivo di stabilire il carico impositivo sugli stessi prodotti a prescindere dalla diversità degli eventuali impieghi degli stessi potrà essere perseguito solo dopo che sarà regolamentata la procedura amministrativa per gli aggiornamenti della carta di circolazione (e le conseguenti annotazioni) degli autoveicoli al cui sistema di alimentazione del motore vengano apportate modifiche che consentano l'autotrazione con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, anche in alternativa con la benzina, e dopo che sarà istituita una tassa speciale sugli stessi autoveicoli compensativa (quanto al gettito) dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta erariale di consumo. Per raggiungere tali fini, il Governo ha approvato uno specifico disegno di legge che è in corso di presentazione al Parlamento.

L'aumento di aliquota stabilito nel comma 6 dello stesso articolo 1 risponde ad una esigenza di tutela fiscale e riguarda gli oli combustibili speciali, nella cui

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

classificazione fiscale rientrano prodotti con caratteristiche simili a quelle del gasolio; pertanto occorre adeguare la loro tassazione a quella prevista per quest'ultimo prodotto che, quando è destinato ad uso diverso dalla combustione e dall'autotrazione, è tassato con l'aliquota di lire 15.030 ad ettolitro pari a lire 18.000 per quintale.

Non vengono riproposte le disposizioni relative alle giacenze contenute nei commi 8 e 9 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 734 del 1983. Gli adempimenti ivi previsti — consistenti nell'obbligo della denuncia entro trenta giorni dal 29 dicembre 1983 delle giacenze esistenti a tale data e del pagamento delle relative imposte — hanno, infatti, già avuto esecuzione e non occorre quindi prescriverli nuovamente.

Le maggiori entrate derivanti dai predetti aumenti di aliquote sono stimate su base annua in lire 1.900 miliardi.

L'articolo 2 reca una disposizione che era già stata approvata nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 734 del

1983. La sua collocazione nel decreto-legge in rassegna appare necessaria attesa l'urgenza di prorogare un termine di imminente scadenza.

Trattasi della proroga di due anni, cioè fino al 13 marzo 1986, dell'agevolazione, che andrà a scadere il prossimo 13 marzo 1984, prevista per gli alcoli usati in miscela con la benzina per prove sperimentali come carburante per autotrazione.

Per effetto della agevolazione non è dovuta sugli alcoli contenuti nelle predette miscele l'imposta di fabbricazione relativa alla benzina.

Al fine di evitare variazioni sul piano impositivo, che certamente sarebbero produttive di effetti distorsivi, si dispone da un lato (articolo 3) che rimangono salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734, e dall'altro (articolo 4) che il presente decreto entri in vigore il giorno immediatamente successivo all'ultimo giorno di vigenza del citato decreto n. 734.

Il decreto viene ora presentato al Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali.

Decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 27 febbraio 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Visti l'articolo 1-ter del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 12 marzo 1981, n. 61, e l'articolo 2 della legge 12 maggio 1982, n. 231;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché di prorogare il trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 54.504 a lire 63.254 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

2. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, ripristinata temporaneamente con l'articolo 1 della legge 22 febbraio

1982, n. 44, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da lire 38.886 a lire 43.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

3. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato *Jet Fuel JP/4*, destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 5.450,40 a lire 6.325,40 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

4. Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da lire 8.160 a lire 9.177 e da lire 9.722 a lire 10.765 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

5. Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) ed 1-d), della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da lire 3.059 a lire 3.298, da lire 3.478 a lire 3.937 e da lire 9.742 a lire 12.252 per quintale.

6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili speciali di cui al punto 4-b) dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da lire 5.400 a lire 18.000 per quintale.

7. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 52.635 a lire 62.665 per quintale.

8. L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da lire 162,16 a lire 195,50 al metro cubo.

ARTICOLO 2.

L'agevolazione prevista dall'articolo 1-ter aggiunto al decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, con la legge di conversione 12 marzo 1981, n. 61, così come estesa dall'articolo 2, secondo comma, della

legge 12 maggio 1982, n. 231, e scadente il 13 marzo 1984 ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della medesima legge, è prorogata al 13 marzo 1986.

ARTICOLO 3.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734.

ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1984.

PERTINI

CRAXI - VISENTINI -
ALTISSIMO - GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.